

ALLEGATO 'D'
all'atto Rep. N. 41058
Racc. N. 26979

Art.1 Costituzione, sede e durata

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione ANGELA SERRA".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi disciplinati dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs.117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione ANGELA SERRA ETS". Di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La Fondazione ha sede in Lecce e la sua durata è a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Indirizzo potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune (non costituendo modificazione dello statuto).

1.4 La Fondazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto e opera - perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - nell'ambito della prevenzione dei tumori, della ricerca e della cura del cancro.

Art.2 Attività della Fondazione

2.1 La Fondazione persegue i propri scopi esercitando in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In particolare la Fondazione intende:

- * promuovere e favorire studi e ricerche scientifiche ai fini della diagnosi e della cura dei tumori;
- * finanziare progetti di ricerca sul cancro e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori e dei medici inclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
- * promuovere la costituzione di centri per la diagnosi e per la cura dei tumori ed agevolarne il funzionamento;
- * diffondere la conoscenza delle attività di studio e dei risultati della ricerca oncologica nazionale ed internazionale;
- * organizzare e migliorare i servizi e l'assistenza socio-sanitaria in favore di pazienti affetti da malattia tumorale e delle loro famiglie;
- * sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione.

2.2 La Fondazione svolge ogni altra attività idonea al raggiungimento dei propri scopi nel rispetto della propria natu-



- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Art. 5 Esercizio finanziario

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

5.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo Settore.

5.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire anche indirettamente utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati e/o partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art.6 Membri della Fondazione

6.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;

- Partecipanti.

6.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta



scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 7 Fondatori

7.1 I Fondatori sono la "Associazione Salentina Angela Serra - Italia Memmi Ferrari - Onlus" e la "Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro ODV".

Art. 8 Partecipanti

8.1 Possono divenire "Partecipanti" gli enti e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

8.2 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 9 Decadenza e recesso

9.1 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza dei fondatori e dei partecipanti può aver luogo per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- recesso.

Art. 10 Organi della Fondazione

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Assemblea dei partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 11 Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati tra i membri del Consiglio di Indirizzo.

11.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

11.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione.

11.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 12 Consiglio di Indirizzo

12.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da sei membri designati dai Fondatori.


Salvo dimissioni, morte o revoca, essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio d'Indirizzo, la sostituzione avverrà in conformità a quanto sopra previsto. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio d'Indirizzo.

12.2 Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi e delle rendite (in conformità e in esecuzione degli scopi statutari), nonché i programmi e gli obiettivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso (nei limiti stabiliti dalla legge), e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso (nei limiti stabiliti dalla legge), l'Organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso (nei limiti stabiliti dalla legge), il revisore legale dei conti, se previsto per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera (previo consenso dei Fondatori) eventuali modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

12.4 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

12.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Gli intervenuti potranno esercitare attraverso la teleconferenza o videoconferenza tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 13 Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni membro del Consiglio di Indirizzo ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.14 Assemblea di Partecipazione

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art.8 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova del-

l'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere d'Indirizzo più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea stessa e dal segretario.

14.7 E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Gli intervenuti potranno esercitare attraverso la teleconferenza o videoconferenza tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 15 Deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti nominati dal Consiglio d'Indirizzo. Tra di essi è incluso il Presidente e il Vice Presidente. I restanti componenti possono essere scelti dall'Assemblea dei Partecipanti, come previsto dal precedente art.14.2.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri-



ri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predispone il regolamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi e delle rendite (in conformità e in esecuzione degli scopi statutari), da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi (nei limiti stabiliti dalla legge), qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.


16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

16.13 E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Gli intervenuti potranno esercitare attraverso la teleconferenza o videoconferenza tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 17 Organo di controllo e Revisore Unico

17.1 L'Organo di controllo, che può essere anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Indirizzo. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I

Adde
know
Palat
Ze
Ciro Schenberg
M
P
Ze
Hessimo
Fellea
Pavetto
Paves
Amministratore
Unico
Revisore
Unico



componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.2 Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale, i suoi componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

17.3 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e/o nei casi previsti dalla legge, può esercitare, su decisione del Consiglio di Indirizzo, la revisione legale dei conti, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

17.4 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.5 L'Organo di controllo resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.

Art. 18 Estinzione della Fondazione

18.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o comunque secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. n.117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 Clausola di rinvio

19.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice



Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Girolamo
Messino Felice

Vincenzo Monti

Giuseppe Vares

Amos Massimiliano

Adde Giovanni teste

Relata Ze teste

